



GIUNTA REGIONALE

Iter n. 6789/23 del 9/05/2023

DETERMINAZIONE N. DPD/111

DEL 9/05/2023

DIPARTIMENTO AGRICOLTURA

SERVIZIO

UFFICIO PROGRAMMAZIONE PSR

OGGETTO: Programma di Sviluppo Rurale (PSR) Abruzzo 2014-2022. Integrazioni alle disposizioni previste nel Manuale delle Procedure approvato da ultimo con DPD/331 del 2/11/2022 relativamente alla presentazione di istanze di proroghe tardive, di domande tardive di anticipo per progetti avviati nei termini e al termine ultimo per la presentazione delle domande di pagamento. Misure strutturali.

LA DIRETTRICE DEL DIPARTIMENTO

VISTI:

- il Regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca;
- il Regolamento di esecuzione (UE) n. 1305/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17/12/2013, sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo Europeo Agricolo per lo Sviluppo Rurale (FEASR) e che abroga il Reg. (CE) n. 1698/2005 del Consiglio;
- il Regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17/12/2013, sul finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della politica agricola comune;
- il Regolamento di esecuzione n. 808/2014 recante modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR);
- il Regolamento di esecuzione n. 809/2014 recante modalità di applicazione del reg. UE 1306/2013 per quanto riguarda il sistema integrato di gestione e di controllo, le misure di sviluppo rurale e la condizionalità;
- il Regolamento (UE) 2020/2094 del Consiglio del 14 dicembre 2020 che istituisce uno strumento dell'Unione europea per la ripresa, a sostegno alla ripresa dell'economia dopo la crisi COVID-19;
- il Reg. (UE) 2020/2220 del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 dicembre 2020 che stabilisce alcune disposizioni transitorie relative al sostegno da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e del Fondo europeo agricolo di garanzia (FEAGA) negli anni 2021 e 2022 e che modifica i regolamenti (UE) n. 1305/2013, (UE) n. 1306/2013 e (UE) n. 1307/2013 per quanto riguarda le risorse e l'applicazione negli anni 2021 e 2022 e il regolamento (UE) n. 1308/2013 per quanto riguarda le risorse e la distribuzione di tale sostegno in relazione agli anni 2021 e 2022;
- il Regolamento di esecuzione (UE) 2021/73 della Commissione del 26 gennaio 2021 che modifica il regolamento di esecuzione UE n. 808/2014 recante modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR);

- la Decisione di Esecuzione della Commissione Europea del 13/11/2015 C(2015) 7994 con cui è stato approvato il Programma di Sviluppo Rurale – PSR - della Regione Abruzzo ai fini della concessione di un sostegno da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale – FEASR;
- la Deliberazione della Giunta Regionale d’Abruzzo n.1056 del 19 dicembre 2015 inerente “Regolamento 1305/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo Europeo Agricolo per lo Sviluppo Rurale (FEASR). Approvazione del Programma di Sviluppo Rurale 2014/2020 della Regione Abruzzo - CCI 2014IT06RDRP001 Presa d’atto”;

RICHIAMATE:

- la Determinazione Direttoriale DPD/331 del 02.11.2022 con la quale è stata approvata l’ultima revisione al “Manuale delle Procedure (versione 2)” di cui alla Determinazione Direttoriale DPD 383 del 16/10/2020;
- la Determinazione Direttoriale DPD/373 del 13/12/2022 recante “*Programma di Sviluppo Rurale (PSR) Abruzzo 2014-2022. Deroga alle disposizioni previste nel Manuale delle Procedure approvato da ultimo con DPD/331 del 2/11/2022*”;

DATO ATTO che, in conformità ai regolamenti unionali e nazionali, il vigente “Manuale delle Procedure (versione 2)”, approvato da ultimo con la Determinazione Direttoriale DPD/331 del 02.11.2022, al capitolo 4, paragrafo 4.2, rispettivamente alle lettere e) e f) stabilisce che:

1. la conclusione degli interventi deve avvenire entro massimo dodici (12) mesi per gli interventi non strutturali, entro massimo diciotto (18) mesi per gli investimenti che comprendono interventi strutturali ed entro ventiquattro (24) mesi qualora il beneficiario sia tenuto all’applicazione delle disposizioni di cui al D. Lgs n° 50/2016 e ss.mm.ii;
2. il *dies a quo* da cui decorrono i termini di cui al punto precedente sia il giorno successivo alla data di notifica del provvedimento di concessione del contributo;
3. la presentazione della domanda di saldo debba avvenire 30 giorni consecutivi dalla scadenza della conclusione degli interventi;

DATO ATTO altresì che, il medesimo “Manuale delle Procedure (versione 2)”, al capitolo 4, paragrafo 4.14, alle lettere b) e d), stabilisce in particolare che costituisce sempre:

4. motivo di **decadenza** dai benefici, la decorrenza del termine fissato per la conclusione dell’intervento e la decorrenza di quello fissato per la presentazione della domanda finale di pagamento;
5. causa di applicazione delle **riduzioni** dei benefici, la decorrenza del termine fissato per la presentazione della domanda finale di pagamento;

EVIDENZIATO che nel medesimo paragrafo 4.14 del “Manuale delle Procedure (versione 2)” è statuito che «*Le riduzioni ed esclusioni per inadempienze dei beneficiari del PSR 2014/2022, nell’ambito delle misure non connesse alle superfici e agli animali, sono dettagliate nell’allegato L al presente manuale, avente ad oggetto: “Disposizioni regionali in applicazione del D.M. MIPAAF n. 2588 del 10/03/2020 in materia di riduzioni ed esclusioni per inadempienze dei beneficiari del PSR Abruzzo 2014-2022 nell’ambito delle misure non connesse alle superfici e agli animali”*»;

EVIDENZIATO altresì che l’Allegato L al vigente “Manuale delle Procedure (versione 2)” prevede che:

6. l’inadempienza dell’impegno/obbligo “*Rispetto del termine fissato per l’avvio/conclusione delle attività*” ha come effetto la **decadenza** dal beneficio;
7. l’inadempienza dell’impegno/obbligo “*Rispetto del termine fissato per la presentazione della domanda finale di pagamento*” ha come effetto la **riduzione** del contributo concesso, in ragione della intensità delle violazioni commesse e la **decadenza** dal beneficio qualora la domanda di pagamento finale sia stata presentata oltre il sessantesimo giorno dal termine previsto;

PREMESSO che il “Manuale delle Procedure (versione 2)” al capitolo 6 precisa tra l’altro che «*Le proroghe devono essere richieste prima della scadenza dei termini di avvio e conclusione degli investimenti*»;

DATO ATTO che in molti casi i beneficiari di che trattasi non rispettano le tempistiche previste per la presentazione delle domande di pagamento ovvero non presentano tempestivamente le istanze di proroga per la conclusione dei progetti finanziati con il PSR 2014/2022;

RILEVATO che, laddove le disposizioni del vigente “Manuale delle Procedure (versione 2)” fossero applicate pedissequamente, molti progetti, finanziati dal PSR, potrebbero incorrere nella fattispecie della decadenza, determinata da ritardi imputabili a comportamenti spesso riconducibili al difficile contesto socio-economico nel quale operano le aziende agricole abruzzesi, con conseguenze negative per l’attuazione fisica e finanziaria del Programma che deve essere concluso entro il 31 dicembre 2025;

CONSIDERATO pertanto, in ragione di quanto sopra e in ossequio ai principi posti a presidio del buon andamento amministrativo e della più ampia tutela del pubblico interesse, necessariamente da contemperare con l’esigenza di garantire ogni utile azione che consenta il rispetto della programmazione e, per l’effetto, il raggiungimento dei target di spesa fino al 31 dicembre 2025, di dover intervenire con il presente provvedimento per integrare il “Manuale delle Procedure (versione 2)” approvato con DPD/331/2022, stabilendo, con riferimento alle Misure strutturali, quanto segue:

- a) per le istanze relative a proroghe tardive, ossia presentate oltre il termine di riferimento, trova applicazione la riduzione del 3% del contributo concesso se le stesse vengono presentate entro 60 giorni dai termini di riferimento. Decorso il predetto termine di 60 giorni, il competente Servizio regionale avvia il procedimento di decadenza dal contributo entro e non oltre i 30 giorni successivi;
- b) per la presentazione tardiva della domanda di pagamento dell’anticipo (o in alternativa del primo acconto) non trova applicazione la riduzione del 3% se l’avvio del progetto è intervenuto nel rispetto del termine fissato. In ogni caso affinché non trovi applicazione l’istituto della decadenza è necessario che la domanda di pagamento dell’anticipo (o dell’acconto) sia presentata entro comunque il termine massimo di 60 giorni da quello fissato;
- c) ai fini del conseguimento dei target dell’N+3 al 20 dicembre 2023 e al 20 dicembre 2024 per i progetti in chiusura potrà essere concesso, quale termine ultimo per eventuali proroghe (comprese quelle straordinarie), debitamente motivate, quello del 30 settembre, da intendersi quale data ultima per la presentazione delle domande di pagamento;

VISTE ALTRESI’:

- la L. n. 241/1990 ("Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi") e successive modifiche ed integrazioni;
- la L.R. 1 ottobre 2013, n. 31 (Legge organica in materia di procedimento amministrativo, sviluppo dell’amministrazione digitale e semplificazione del sistema amministrativo regionale e locale e modifiche alle LL.RR. 2/2013 e 20/2013);

DETERMINA

per le motivazioni esposte in premessa, che qui si intendono integralmente riportate:

1. **di integrare** il “Manuale delle Procedure (versione 2)” approvato con DPD/331/2022, stabilendo, con riferimento alle Misure strutturali, quanto segue:
 - a) per le istanze relative a proroghe tardive, ossia presentate oltre il termine di riferimento, trova applicazione la riduzione del 3% del contributo concesso se le stesse vengono presentate entro 60 giorni dai termini di riferimento. Decorso il predetto termine di 60 giorni, il competente Servizio regionale avvia il procedimento di decadenza dal contributo entro e non oltre i 30 giorni successivi;
 - b) per la presentazione tardiva della domanda di pagamento dell’anticipo (o in alternativa del primo acconto) non trova applicazione la riduzione del 3% se l’avvio del progetto è intervenuto nel rispetto del termine fissato. In ogni caso affinché non trovi applicazione l’istituto della decadenza è necessario che la domanda di pagamento dell’anticipo (o dell’acconto) sia presentata entro comunque il termine massimo di 60 giorni da quello fissato;
 - c) ai fini del conseguimento dei target dell’N+3 al 20 dicembre 2023 e al 20 dicembre 2024 per i progetti in chiusura potrà essere concesso, quale termine ultimo per eventuali proroghe (comprese quelle straordinarie), debitamente motivate, quello del 30 settembre, da intendersi quale data ultima per la presentazione delle domande di pagamento;
2. **di stabilire** che la presente determinazione trovi applicazione per i procedimenti amministrativi non ancora conclusi alla data di adozione della stessa;
3. **di trasmettere** la presente determinazione a tutti i Servizi del Dipartimento e di pubblicarla nel sito istituzionale della Regione Abruzzo, sezione Agricoltura.

La Direttrice del Dipartimento
Dr.ssa Elena Sico
(firmato digitalmente)